

VERBALE DI ESPERTO ESAME CONGIUNTO E ARMONIZZAZIONE

Oggi 29 ottobre 2010, presso gli uffici di Roma, via Morgagni n. 30/h, di Cerved Group S.p.A., si sono incontrate le parti come di seguito costituite:

per Cerved Group S.p.A. e Nuova Pitagora s.r.l., i sigg. Daniele Pozza e Leopoldo Bifulco;
per Filcams Cgil nazionale, la signora Daria Banchieri ed il sig. Marco Rossi;
per Fisascat Cisl nazionale, il sig. Dario Campeotto;
per RSU Nuova Pitagora s.r.l., i sigg.ri Gianpaolo Garofalo, Massimo Gelli e Francesco La Gioia.

Visto l'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428 e successive modifiche ed integrazioni,
premesso che

- con lettera del 20 ottobre 2010, che si intende qui integralmente richiamata, le Società nominate hanno comunicato, ai sensi e per gli effetti della l.428/90 e succ. modifiche ed integrazioni, l'intenzione di procedere alla fusione per incorporazione della Società Nuova Pitagora s.r.l. nella Società Cerved Group S.p.A.;
- le parti hanno convenuto di incontrarsi in data odierna per esperire l'esame congiunto in merito all'operazione di fusione per incorporazione, previsto dalla normativa di cui sopra;

tutto ciò premesso

le parti si danno atto che nel corso della riunione sono stati esaminati i motivi alla base della decisione di fusione, sono state fornite le informazioni dalle OO.SS/RSU richieste e sono state esaminate le conseguenze economico-giuridico-sociali per il personale coinvolto nel progetto di fusione in corso.

In particolare, si è confermato che l'operazione di fusione oggetto di esame, effettuata ai sensi dell'art. 250 ~~l.~~ c.c., è finalizzata al perseguimento dell'organica integrazione operativa tra la società incorporante e la società incorporata, al fine di perseguire sinergie economiche e commerciali, oltre che di razionalizzazione dei costi nonché al fine della unificazione dei processi decisionali di business per una più efficiente gestione della struttura.

Con riguardo ai trattamenti applicati ai dipendenti della società incorporanda si conviene l'applicazione del ccnl del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi a far data dal 1° gennaio 2011 con le sottototate specificazioni:



Art. 1 - Destinatari


Destinatari del presente accordo sono gli impiegati e quadri dipendenti in forza nella società incorporanda e presenti alla data del 1° gennaio 2011, che confluiranno in Cerved Group S.p.A. a seguito delle procedure di fusione per incorporazione richiamate nelle premesse.



Art. 2 Inquadramenti

Con decorrenza 01 gennaio 2011, le categorie/livelli previsti dal ccnl Industria saranno sostituite dalle corrispondenti categorie/livelli previsti dal ccnl Terziario in seguito alle mansioni effettivamente svolte dal personale coinvolto destinatario del presente accordo, con reinquadramento del personale nominato come da tabelle che seguono:

industria	terziario
Quadri	quadri
I/7° livello	I/1° livello
I/6° livello	I/2° livello
I/5s + I/5	I/3° livello
I/4° livello	I/4° livello
I/3° livello	I/5° livello



Art. 3 Retribuzioni

A ciascun dipendente destinatario del presente accordo a cui sarà applicato il ccnl del Terziario, sarà garantito l'individuale trattamento retributivo fisso annuo in essere (RAL), con la redistribuzione su 14 mensilità; la retribuzione mensile lorda sarà quindi composta dal minimo ccnl di categoria/livello, 3° elemento, eventuale valore scatti maturati ed eventuale superminimo ad personam non assorbibile e/o assorbibile, fino a concorrenza dell'attuale livello retributivo individuale fisso annuo posseduto.

Art. 4 Scatti d'anzianità

A decorrere dalla data di variazione del settore contrattuale di riferimento, al personale destinatario del presente accordo sarà mantenuto il numero degli scatti già maturati in base al ccnl di provenienza.

Il valore degli scatti già maturati, sarà riportato alla voce scatti congelati.

Per gli scatti futuri si applicherà la disciplina del ccnl Terziario, con la data convenzionale di maturazione del prossimo scatto individuata in base all'ultima maturazione goduta. Qualora il periodo di maturazione risulti superiore ai 3 anni alla data del 01.01.2010, la data convenzionale di maturazione diventerà il 01.01.2010.

Un numero di scatti individuali già maturati pari a 10 esaurirà il diritto ad altre maturazioni.

Art. 5 Orario di lavoro

Dal 1° gennaio 2011 l'orario di lavoro sarà quello della società incorporante Cerved Group S.p.A.

Art. 6 Ferie

A far data dal 1° gennaio 2011 sarà applicata la disciplina prevista dal ccnl Terziario; saranno mantenuti ad personam eventuali valori complessivi superiori alla nuova previsione contrattuale.

Art. 7 Malattia/Infortunio

A far data dal 1° gennaio 2011 sarà applicata la disciplina prevista dal ccnl Terziario.

I periodi di comportamento derivanti dall'applicazione della disciplina contrattuale di provenienza, che dovessero essere di miglior favore rispetto alla previsione del ccnl Terziario, saranno mantenuti ad personam in favore del personale destinatario del presente accordo.

Il trattamento retributivo sarà mantenuto al 100% per il periodo di comportamento ex ccnl terziario.

MP JG

Art. 8 Previdenza Complementare/assistenza sanitaria integrativa

A far data dal 1° gennaio 2011 sarà applicata la disciplina prevista dal ccnl Terziario (v. FON.TE, fondo EST e QUAS).

Art. 9 Assicurazione infortuni

A partire dalla data di applicazione del presente accordo, per i destinatari dello stesso saranno mantenute ad personam le condizioni di miglior favore già in essere nell'azienda di provenienza.

Art. 10 disposizioni finali


Per tutti gli altri istituti non specificamente trattati nel presente accordo, dal 1° gennaio 2011 sarà applicata la disciplina del ccnl Terziario, distribuzione e Servizi vigente.
Dalla stessa data sarà inoltre applicato l'accordo integrativo Cerved Group S.p.A.

Le Parti si danno altresì atto che il rapporto di lavoro dei dipendenti della società incorporando proseguirà con la società incorporante dal 1° gennaio 2011, senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2112 c.c.


Con la sottoscrizione del presente verbale, le Parti si danno, infine, atto di avere esperito in ogni suo aspetto la procedura di consultazione sindacale prevista dal citato art. 47 della legge n. 428/90 e succ. modifiche.

Letto, confermato e sottoscritto


Per Cerved Group e Nuova Pitagora



per le RSU



per le OO. SS



VERBALE DI ACCORDO

Oggi 29 ottobre 2010, presso gli uffici di Roma, via Morgagni n. 30/h, di Cerved Group S.p.A., si sono incontrate le parti come di seguito costituite:

per Nuova Pitagora s.r.l., i sigg. Daniele Pozza e Leopoldo Bifulco;
per Filcams Cgil nazionale, la signora Daria Banchieri ed il sig. Marco Rossi;
per Fisascat Cisl nazionale, il sig. Dario Campeotto;
per RSU Nuova Pitagora s.r.l., i sigg.ri Gianpaolo Garofalo, Massimo Gelli e Francesco La Gioia.

Ed hanno concordato quanto segue :


1) In caso di eventi climatici e/o naturali-riconosciuti congiuntamente dall'azienda e dalla RSU- che limitino o impediscano il normale raggiungimento della sede di Piano Lago e che causino ritardi rispetto alla fascia oraria di inizio lavoro, è prevista l'assenza giustificata con il recupero delle ore di ritardo secondo le seguenti modalità:

- a) fino a due ore, recuperabili entro le due settimane successive all'evento;
- b) oltre le due ore, e fino alle quattro ore, recuperabili entro le tre settimane successive all'evento;
- c) oltre le quattro ore, recuperabili entro il mese successivo all'evento.


2) In relazione al verbale di Esperito Esame Congiunto e Armonizzazione del 29/10/2010, si specifica che al fine di mantenere l'effettiva corresponsione della retribuzione annua lorda la 14° mensilità sarà liquidata per intero alla data di erogazione stabilita.

Letto, confermato e sottoscritto

Per Nuova Pitagora


L. Bifulco

per le RSU



Per le OO. SS

